

10495



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO II

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO ALLI PARLAMENTI EUROPEI
26 APR. 2021
Prot.n. 1-1697

Roma, 22 APR. 2021

Prot. N. 80838  
Prot. Entrata N. 66756  
Allegati:  
Risposta a nota del:

All'Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
SEDE

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze  
SEDE

**Oggetto:** Atto Senato n. 2169. Disegno di Legge europea 2019/2020. Testo e relazione tecnica di passaggio.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso da codesto Ufficio Legislativo, ai fini delle valutazioni di competenza.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento all'articolo 2 (Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura d'infrazione n. 2019/2100), si segnala che il testo della norma non è allineato con gli oneri quantificati nella relazione tecnica, che sono stati peraltro rivisti in ragione dei tempi di approvazione del provvedimento. Al fine di procedere a tale allineamento, si evidenzia la necessità di riformulare i commi 5 e 6 nei termini che seguono:


“5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n.232, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ed agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno

2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.234". Sul punto, si comunica, inoltre, che qualora il provvedimento in oggetto non dovesse essere definitivamente approvato entro il prossimo 1 giugno, gli oneri in questione dovranno essere nuovamente aggiornati, con le conseguenti necessarie modifiche al testo della norma ed alla relativa relazione tecnica.

Non si hanno osservazioni da formulare sulle restanti parti dell'articolato e si restituisce l'atto unitamente alla relazione tecnico-finanziaria, con oneri, positivamente verificata a condizione che il relativo articolo 2 del testo venga modificato così come sopra indicato.

Il Ragioniere Generale dello Stato



**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA – LEGGE EUROPEA 2019-2020**

**RELAZIONE TECNICA**

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).*

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, BENI E SERVIZI**

L'**articolo 1**, recante “Attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori” prevede una serie di modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, finalizzate ad estenderne l'ambito di applicazione per contrastare non solo le discriminazioni basate sulla razza e sull'origine etnica, ma anche quelle basate sulla cittadinanza dei lavoratori. La disposizione, inoltre, inserisce tra le competenze dell'Ufficio nazionale antidiscriminazione razziali (UNAR) la discriminazione nei confronti dei lavoratori sulla base della nazionalità, con ciò implicando l'espletamento dei seguenti principali compiti:

- a) prestare o assicurare l'assistenza indipendente, giuridica e/o di altra natura, ai lavoratori dell'Unione ed ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni, delle organizzazioni preposte alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;
- b) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri al fine di “cooperare e scambiare informazioni utili”;
- c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione in base alla nazionalità di lavoratori dell'Unione e loro familiari;
- d) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa a tali restrizioni e ostacoli a tale discriminazione;
- e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori.

Si tratta di compiti analoghi a quelli svolti con riferimento alle discriminazioni già di competenza dell'UNAR di cui la seguente tabella evidenzia i costi sostenuti nell'ultimo triennio e a cui sono riconducibili per analogia le attività di cui alle lettere sopra elencate.

**TAB. 1**

DESCRIZIONE	2016	2017	2018	NOTE	TOTALE euro	Media annua
Lettera a)				Costo contratto Contact center Periodo ott.2017/ott.2019	1.790.160	895.080
Lettera b)	2.000	2.000	2.310	Contributo Equinet	6.310	2.103,33
Lettera c)				In parte ricomprese nella lett. a)	-	
Lettera d)	68.400	100.000	24.000	Attività di comunicazione	192.400	64.133,33
Lettera e)	65.000	463.000	297.500	Attività di sensibilizzazione	825.500	275.166,67
Voci trasversali						
Abbonamento per consultazione banca dati a supporto	3.500	3.500	3.500	Banca dati	10.500	3.500

DESCRIZIONE	2016	2017	2018	NOTE	TOTALE euro	Media annua
attività di sensibilizzazione						
Rifacimento sito Unar		16.500,00			16.500	5.500
					Totale media annua	1.245.483,33

Lo svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'attuazione della direttiva in esame non può prescindere da una integrazione degli strumenti già a disposizione, con conseguente necessità di disporre di risorse adeguate.

La parte principale degli ulteriori costi stimati deriva dal fatto che per inserire un nuovo *ground* di discriminazione occorre che l'UNAR implementi le competenze e la strumentazione informatica per la rilevazione e la gestione dei casi allo stesso riconducibili. Parimenti saranno necessarie risorse per l'espletamento delle dovute attività di informazione e sensibilizzazione.

Nella tabella seguente sono riportate le stime dei suddetti costi, valutate sulla media dei costi sostenuti per ciascuno degli attuali cinque *ground* di discriminazioni gestiti dall'UNAR (etnico-razziale, religione e convinzioni personali, età, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere).

I costi includono le necessarie spese di implementazione nel sistema gestionale, stimate per il solo primo anno di attività e quantificabili in € 80.000,00, corrispondenti alle seguenti voci: "Adeguamento gestionale casi con implementazione sezione dedicata alla Direttiva 54" e "Sito/sottosito (III dominio)".

TAB.2

Analisi voci di costo più significative per implementazione attività	Descrizione	Costo annuo	Note
Risorse esperte esterne: operatore	Operatore esperto dedicato Direttiva 54	50.000	Costo desunto da offerta economica servizio contact center
Risorse esperte esterne: legale/avvocato	legale/avvocato esperto dedicato Direttiva 54	30.000	Costo desunto da offerta economica servizio contact center
Altre figure già utilizzate nell'attività del contact center calcolo percentuale per il servizio da implementare	Coordinatore del servizio, operatore call center, referente informatico, esperto statistico/referente comunicazione	70.000	Costo medio annuo per ground figure trasversali desunto da offerta economica contact center
Adeguamento gestionale casi con implementazione sezione dedicata a Direttiva 54	In logica di riuso è possibile adeguare il sistema UNAR gestione casi con relativa sezione dedicata alla Direttiva 54	50.000	Adeguamento necessario per la gestione casi e report statistici
Sito/sottosito (III dominio)	Sottosito con ingresso da sito ufficiale UNAR dedicato alla Direttiva 54 in più lingue UE	30.000	Sito web necessario per veicolare l'informazione sui punti di contatto, modalità di segnalazione e comunicazioni informative
Campagna di sensibilizzazione	Piano editoriale integrato/idea	40.000	

Analisi voci di costo più significative per implementazione attività	Descrizione	Costo annuo	Note
	creativa/claim/format da veicolare/campagna social/spot su reti Rai		
Spese di traduzione	Spese incidenti su varie voci	10.000	
Comunicazione ed informazione	Produzione di materiali informativi da distribuire in punti visibili	40.000	
Costi missioni	Dipendenti UNAR	10.000	
Formazione		10.000	
<b>TOTALE</b>		<b>340.000</b>	

In conclusione si stima la necessità di incrementare, **per i servizi sopra indicati**, le risorse dell'UNAR dell'importo di **340.000 euro per l'anno 2021** (primo anno di attività) e di **260.000 euro a decorrere dall'anno 2022**.

Ai costi sin qui individuati, costruiti, in assenza di basi statistiche specifiche riguardanti le discriminazioni in parola, sul dato medio di quelle per cui è operativo ad oggi il *contact center* andranno ad aggiungersi quelli derivanti dalla necessità di incrementare le risorse umane operative all'interno dell'Ufficio.

In ragione dell'attività svolta dal personale ad oggi previsto dal DPCM 11 dicembre 2003, nonché della necessità di acquisire ulteriore personale con idonee professionalità, si stima il fabbisogno in tre nuove unità, due di categoria A ed una di categoria B.

Pertanto, il comma 3 rinvia ad un successivo DPCM che modifichi, a tal fine, quello vigente che, all'articolo 3, comma 1, prevede che *"l'Ufficio si avvale di un contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio e di altre Amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, aspettativa, o fuori ruolo presso la Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti"*.

I costi correlati alle eventuali indennità da corrispondere alle ulteriori tre figure sopra indicate ammontano a **42.000 euro annui**.

**In conclusione, il comma 4 prevede una spesa nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022**, alla cui copertura si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 2, recante *"Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca"* è volto a sanare la procedura d'infrazione 2019/2100 avviata per il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano del diritto alla parità di trattamento, rispetto ai cittadini italiani, dei cittadini extra UE legittimamente soggiornanti e autorizzati a lavorare, in materia di accesso alle prestazioni sociali previsto dall'articolo 12 paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE.

Le stime presenti nella relazione tecnica riguardano gli effetti finanziari derivanti dalla concessione ai titolari di permesso unico di lavoro, di studio e motivi di ricerca delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il Regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, come di seguito riportate.

**A seguito delle modifiche introdotte nel corso del primo passaggio alla Camera dei deputati, con riferimento alla presumibile data di approvazione della legge europea nel 2021, la presente**

relazione tecnica ha lo scopo di aggiornare le valutazioni precedenti, predisposte sulla base della normativa attualmente vigente in Italia, ipotizzando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 1° giugno 2021, con riferimento alla data di presentazione delle domande e non alla data dell'evento che ha generato il diritto alla prestazione.

### Stima oneri finanziari

#### **ANF dei Comuni (Art. 65 legge n. 448/1998 e succ. modifiche)**

È un assegno, concesso in via esclusiva dai Comuni, rivolto alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

Spetta a:

- nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell'Unione europea;
- nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo;
- nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica equivalente valido per l'assegno (per l'anno 2021 pari a **8.788,99 euro**);
- cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 97 e circolare INPS n. 5 del 15 gennaio 2014).

L'assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici mensilità e decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest'ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.

L'INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). Il comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.

L'importo dell'assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per l'anno 2021 l'importo è pari in misura intera a 145,14 euro mensili.

La stima degli effetti finanziari derivanti è stata effettuata considerando che la norma abbia decorrenza dal 1° giugno 2021.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno in relazione al numero di permessi di soggiorno validi al 28.11.2019, aventi annotazione di permesso unico di lavoro e distribuiti per motivo del permesso, si è potuta rideterminare per l'anno 2019 una platea di potenziali beneficiari di ANF concessi dai Comuni pari a circa 3.740 nuclei familiari riferiti a lavoratori con permesso unico di lavoro.

Da fonti Istat risultano 44.322 cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivi di studio al 1° gennaio 2019. Non avendo alcuna altra indicazione circa l'attività lavorativa svolta e la loro condizione familiare, data la peculiarità del motivo di permanenza sul territorio italiano che già di per sé caratterizza tale platea, sulla base di opportune ipotesi di lavoro si individuano, in via prudenziale circa 50 potenziali beneficiari della prestazione in esame.



Nella stima degli oneri si è mantenuta costante tale numerosità ipotizzando un effetto di compensazione tra nuovi ingressi e varie cause di eliminazione (scadenza permesso unico di lavoro, modifica delle situazioni reddituali, morte ecc.).

Si è altresì tenuto conto dei tempi di presentazione della domanda di prestazione e delle scadenze di pagamento dell'assegno. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli effetti finanziari derivanti dalla norma per gli anni **2021-2030**.

Si precisa che, decorrendo la normativa in esame dal **1° giugno 2021**, i tempi di presentazione della domanda di prestazione al Comune (entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'Assegno al Nucleo Familiare (ANF)) e le cadenze semestrali posticipate di pagamento previste dall'INPS (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) comportano un onere pari a zero per l'anno **2021**.

**L'onere 2022 è calcolato con riferimento alle domande relative al periodo giugno-dicembre 2021 in pagamento entro il 15 luglio 2021 (si ricorda che la relazione tecnica è stata predisposta con decorrenza 1° giugno 2021).**

**ANF dei comuni - Permesso  
unico di lavoro e permessi di  
soggiorno per motivi di studio**  
(importi in milioni di euro)

Anno	Oneri
2021	-
2022	3,9
2023	7,2
2024	7,3
2025	7,4
2026	7,5
2027	7,7
2028	7,8
2029	8,0
2030	8,1

**Maternità' dei Comuni (Art. 66 legge n. 448/1998 e succ. modifiche)**

L'assegno è stato istituito dall'art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall'art.74 del D. Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). L'assegno di maternità (incumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l'eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale) spetta purché residenti in Italia:

- alle cittadine italiane (dal 2 luglio 1999) circ. 179/1999;
- alle cittadine comunitarie (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000;

- alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno \* (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000.
- alle cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (circ.35/2010).
- alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni (circ.35/2010).
- cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (circ.35/2010).
- cittadina non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251).

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2021 al 31.12.2021 è pari a 348,12 euro per cinque mensilità e quindi complessivi 1.740,60 euro.

Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2021 al 31.12.2021 è pari a 17.416,66 euro.

La stima degli effetti finanziari è stata effettuata considerando che la norma abbia effetto a decorrere dal 1° giugno 2021.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno in relazione al numero di permessi di soggiorno validi al 28.11.2019, aventi annotazione di permesso unico di lavoro e distribuiti per motivo del permesso, si è potuta individuare per l'anno 2019 una platea di circa 4.400 potenziali beneficiari di assegno di maternità concessi dai Comuni riferiti a lavoratori con permesso unico di lavoro.

Da fonti Istat risultano 44.322 cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivi di studio al 1° gennaio 2019 di cui 22.618 di sesso femminile. Non avendo alcuna altra indicazione circa l'attività lavorativa svolta e la loro condizione familiare, data la peculiarità del motivo di permanenza sul territorio italiano che già di per sé caratterizza tale platea, sulla base di opportune ipotesi di lavoro si individuano, in via prudenziale circa 100 potenziali beneficiari della prestazione in esame.

L'importo mensile della prestazione è stato rivalutato, fino all'anno 2023, sulla base dei parametri contenuti nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2020 deliberato in data 5 ottobre 2020 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze tenutasi in data 5 novembre 2020.

Nella stima degli oneri, si è mantenuta costante tale numerosità ipotizzando un effetto di compensazione tra nuovi ingressi e varie cause di eliminazione (scadenza permesso unico di lavoro, modifica delle situazioni reddituali, ecc).

**Non disponendo di dati circa la distribuzione della platea per classi di reddito ISEE, in via prudenziale, si è stimato l'onere considerando l'importo massimo annuale della prestazione in esame.**

Si è altresì tenuto conto delle scadenze di pagamento dell'assegno e dei tempi di presentazione della domanda. **La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Si è ipotizzato un ritardo medio di presentazione della domanda rispetto alla data di nascita di 3 mesi.**



Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli effetti finanziari derivanti dalla norma per gli anni 2021-2030:

**MATERNITA' dei comuni -  
Permesso unico di lavoro e  
permessi di soggiorno  
per motivi di studio**  
(importi in milioni di euro)

Anno	Oneri
2020	-
2021	7,8
2022	7,9
2023	7,9
2024	8,0
2025	8,1
2026	8,2
2027	8,4
2028	8,6
2029	8,7
2030	8,9

**Assegno di natalità (c.d. Bonus Bebè)**

L'assegno di natalità è disciplinato da tre diversi interventi normativi per distinte generazioni di nascite:

- articolo 1, commi 125-129 della L. 190/2014 riconosce la prestazione con durata triennale per le generazioni di nati o adottati dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017;

- articolo 1, c. 248 della L. 205/2017 ha previsto il riconoscimento dell'assegno di natalità ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 limitandone la durata al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione;

- articolo 23-quarter del DL 119/2018 Decreto-Legge 119/2018 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 stabilisce che l'assegno di natalità venga corrisposto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è aumentato del 20 per cento;

- articolo 1, cc. 340-341, L. 160/2019 stabilisce che l'assegno di natalità venga corrisposto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è aumentato del 20 per cento.

- l'art. 1, comma 362, legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha confermato la prestazione, istituita dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per ogni figlio nato/adottato/in affidamento preadottivo nel corso del 2021.

Pertanto, nell'ipotesi che gli effetti della presente norma decorrano dal 1° giugno 2021 la valutazione tiene conto necessariamente della possibilità di fruire dell'assegno anche per le generazioni di nati o adottati ancora potenziali beneficiari in quanto norme ancora in corso di applicazione.

La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
- Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251); il beneficio è stato esteso agli stranieri titolari dei seguenti permessi previsti dagli artt. 10 e 17 del decreto legislativo n.30/2007: carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n.30/2007.
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223).

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE minorenni. In particolare, l'importo annuo dell'assegno, per le generazioni di nati/adottati fino al 31 dicembre 2019, è pari a:

- 1.920 euro (160 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui;
- 960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni non sia superiore a 25.000 euro annui.

Per la generazione di nati/adottati nell'anno 2020 e 2021, l'art. 1, c. 340, della legge di Bilancio per l'anno 2020, **riconfermati dalla Legge di Bilancio 2021**, rimodula gli importi dell'assegno di natalità:

- 1.920 euro (160 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui;

- 1.440 euro (120 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni sia superiore a 7.000 euro annui e inferiore a 40.000 euro annui;
- 960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni sia superiore a 40.000 euro annui.

Sulla base di quanto desunto dagli archivi gestionali dell'istituto per l'anno 2016 e alla luce delle informazioni fornite dal Ministero dell'Interno in relazione al numero di permessi di soggiorno validi al 28.11.2019, aventi annotazione di permesso unico di lavoro e distribuiti per motivo del permesso, sono stati stimati, circa **2.366** potenziali beneficiari di assegno di natalità con permesso unico di lavoro e permessi studio con redditi inferiori a 7.000 euro l'anno e circa **322** con redditi da 7.000 a 40.000 euro annui. Si ritiene esigua la numerosità della platea di beneficiari oltre la soglia di reddito di 40.000.

Gli oneri stimati si riferiscono all'effetto combinato delle mensilità di prestazione ancora da fruire nel **2021** per il contingente di nascite/adozioni dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (**1.014 beneficiari con redditi inferiori a 7.000 euro e 138 beneficiari con redditi tra 7.000 e 40.000 euro**) e alle domande di prestazione relative a nascite dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (**2.028 potenziali beneficiari con redditi inferiori a 7.000 euro e 276 beneficiari con redditi tra 7.000 e 40.000 euro**).

**L'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda e la norma in esame decorre dal 1° giugno 2021.**

**ASSEGNO DI  
NATALITA' - Permesso  
unico di lavoro e  
permessi di soggiorno  
per motivi di studio  
(importi in milioni di euro)**

Anno	Oneri
2021	2,5
2022	2,4

**La presente relazione tecnica è stata predisposta sulla base della normativa vigente; qualora la prestazione in esame venisse prorogata, la valutazione degli oneri dovrà essere aggiornata per tener conto degli impatti finanziari derivanti dai nuovi dettati normativi che saranno emanati.**

**Assegni di maternità dello Stato ex art. 75 del D.lgs n. 151/2001**

L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall'INPS (articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

L'assegno di maternità dello Stato spetta:

- alla madre, anche adottante;
- al padre, anche adottante;
- agli affidatari preadottivi;

- all'adottante non coniugato;
- al coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva;
- agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

I requisiti generali richiesti per il diritto all'assegno di maternità di Stato sono la residenza in Italia e la cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione europea. Ai cittadini extracomunitari è richiesto il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Per la madre sono previsti i seguenti requisiti:

- se lavoratrice, deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale;
- se ha lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i nove mesi;
- se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti al parto.

Per il padre sono previsti i seguenti requisiti:

- in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, al momento dell'affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, al momento della domanda, sono necessari il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta, la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica, la potestà sul minore, il non affidamento del minore presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell'assegno.

In quest'ultimo caso non sono richiesti i requisiti sia dei tre mesi di contributi tra i 18 e i nove mesi precedenti e sia della perdita del diritto da non più di nove mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto il diritto all'assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.

L'importo dell'assegno di maternità dello Stato valido per le nascite avvenute nel **2021** nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel **2021**, è pari, nella misura intera, a 2.143,05 euro.

Con riferimento alla prestazione in esame, a normativa vigente, l'importo rilevato dal bilancio consuntivo GIAS per l'anno **2020** è pari a **2,0** milioni di euro. La stima degli oneri per gli anni successivi derivanti dall'estensione della prestazione in esame alla platea di potenziali beneficiari

stranieri con i permessi previsti dalle modifiche normative introdotte risulta pari a circa **8.000 euro annui**.

### **Bonus asilo nido**

Nell'ambito degli interventi normativi in favore delle famiglie l'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto a partire dal 2016 la corresponsione di un buono di 1.000 euro su base annua, parametrato in undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche e quindi impossibilitati a frequentare gli asili nido.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, sono state introdotte le disposizioni attuative della citata norma. Successivamente, l'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha elevato l'importo del predetto buono a 1.500 euro annui.

Su tale impianto normativo è intervenuto, da ultimo, l'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dall'anno 2020, ha ulteriormente incrementato l'importo del contributo portandolo ad un massimo di 3.000 euro sulla base dell'ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Di seguito si riportano gli importi massimi concedibili e la loro relativa parametrizzazione mensile:

- ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro);
- ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro);
- ISEE minorenni da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro).

**Tale disposizione normativa ha inoltre previsto che l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 possa essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti che emergeranno dal relativo monitoraggio.**

La domanda per il contributo può essere presentata dal genitore del minore nato o adottato purché sia in possesso dei seguenti requisiti (art. 1 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017):

- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni o una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea previste dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Ai fini del presente beneficio, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251). I cittadini extracomunitari autocertificano il possesso del titolo di soggiorno inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità). Le relative verifiche sono effettuate dall'INPS mediante l'accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero dell'Interno e da altre Amministrazioni. Le Strutture dell'INPS potranno richiedere l'esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie;



- residenza in Italia;
- relativamente al beneficio di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M. (Contributo asilo nido) il richiedente è il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta. Per la maggiorazione del bonus, fino ad un massimo di 3.000 euro annui, è necessario essere in possesso dell'ISEE calcolato ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare. L'indicatore che verrà preso a riferimento per il calcolo dell'importo della prestazione spettante è quello del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio. Qualora, tuttavia, il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, il beneficio spetterà nei limiti dell'importo di 1.500 euro annui;
- relativamente al beneficio di cui all'articolo 4 del citato D.P.C.M. (Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione), è richiesta la convivenza con il minore (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223). Il premio è erogato dall'INPS a seguito della presentazione da parte del genitore richiedente di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiara per l'intero anno di riferimento l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica. Nell'ambito di tale fattispecie l'Istituto eroga il bonus in un'unica soluzione, direttamente al genitore richiedente fino all'importo massimo concedibile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione.

La stima degli oneri finanziari è stata effettuata tenendo conto sia dell'erogazione del bonus asilo nido che delle forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Anche in questo caso i possibili percettori di tali prestazioni sono gli extracomunitari titolari di permesso di soggiorno avente annotazione di permesso unico di lavoro o di permessi studio.

La valutazione è stata realizzata partendo dalla platea già individuata quale potenziale beneficiaria della prestazione dell'assegno di natalità. Si è quindi ipotizzato che solo il 50% di tale platea ricorra ad un asilo nido nei primi tre anni di vita del bambino.

Sono state quindi individuate ipotetiche generazioni annue di nascite costituite da 1.400 beneficiari aventi un reddito ISEE minorenni fino a 25.000 euro e 180 con un reddito che si colloca invece tra i 25.001 ed i 40.000 euro; si ritiene trascurabile la numerosità della platea di beneficiari oltre la soglia di reddito di 40.000 euro.

In considerazione del fatto che il contributo mensile erogato dall'Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta, si è inoltre ipotizzato in via prudenziale che tali beneficiari abbiano diritto alla prestazione nel suo importo massimo, **individuato sulla base della normativa attualmente vigente.**

Sulla base delle indicazioni desunte dal sito [www.minori.gov.it](http://www.minori.gov.it) si è considerato l'ingresso del bambino nell'asilo nido a decorrere dal terzo mese di vita; sulla base invece dei dati desunti dagli archivi dell'Istituto relativi al monitoraggio delle prestazioni erogate agli extracomunitari ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 17 febbraio 2017, si è ipotizzato un ricorso a tale prestazione per un numero medio annuo di mesi pari ad otto.

Per quanto concerne la platea dei beneficiari delle forme di supporto presso la propria abitazione, si è considerata l'incidenza di tali prestazioni sul bonus asilo nido rilevata dai dati del monitoraggio sopra menzionato e si sono quindi individuate ipotetiche generazioni annue di nascite costituite da 16 beneficiari, di cui 14 nella prima fascia di reddito ISEE minorenni.

Gli oneri sono stati stimati considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal **1° giugno 2021** e si riferiscono all'effetto combinato delle mensilità di prestazione ancora da fruire per i contingenti di nascite/adozioni che vanno dal **1° giugno 2018** al **31 dicembre 2020** nonché alle



domande di prestazione relative alle nascite decorrenti dal 1° gennaio 2021. Ipotizzando quindi una uniforme distribuzione di tali nascite all'interno di ciascun anno, si è ottenuto un contingente complessivo di beneficiari pari a 5.325 nel 2021 e 5.991 a decorrere dal 2022.

Nella tavola che segue sono riportati gli oneri in milioni di euro.

**BONUS PER ASILO NIDO E  
FORME DI SUPPORTO PRESSO  
LA PROPRIA ABITAZIONE**

**Extracomunitari con permesso  
unico di lavoro e permessi di  
soggiorno per motivi di studio**

(importi in milioni di euro)

Anno	Oneri
2021	8,5
dal 2022	12,8

**Prestazioni di invalidità civile**

Sulla base di informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'istituto sui percettori di invalidità civile a normativa vigente applicate alle nuove tipologie di percettori individuate dal provvedimento in esame oggetto di valutazione, è stata quantificata una platea di circa 480 potenziali beneficiari rideterminati alla luce delle informazioni fornite dal Ministero dell'Interno in relazione al numero di permessi di soggiorno validi al 28.11.2019, aventi annotazione di permesso unico di lavoro e distribuiti per motivo del permesso.

È stato altresì stimato un importo medio mensile della prestazione di circa 390 euro opportunamente rivalutato sulla base dei parametri contenuti nella **Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020** deliberato in data **5 ottobre 2020**. La durata media della prestazione è stata fissata in 12 mesi.

**Invalidità Civile  
Permesso unico di lavoro**

(importi in milioni di euro)

Anno	Oneri
2021	1,3
dal 2022	2,2

L'articolo 3, in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, con la quale si risolve una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2175, volta a garantire il completo adeguamento della normativa nazionale di recepimento al disposto di cui all'articolo 57-ter, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare, l'attività di collaborazione con il centro di assistenza dello Stato membro ospitante (già prevista dalla normativa vigente) e, se del caso, dello Stato membro d'origine, viene svolta dalle autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 recante "*Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali – Procedura di infrazione n. 2018/2295*", non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, per lo più, di una norma con carattere ordinamentale, volta a garantire il completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

La lettera a) ridefinisce l'ambito di applicazione del decreto stesso estendendolo ai tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale da tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e non solo dagli italiani, come previsto dalla normativa attualmente in vigore. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per i riconoscimenti delle qualifiche professionali sono utilizzati gli ordinari capitoli di stanziamento per le spese di personale afferenti alle singole amministrazioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza.

La lettera b) modifica l'articolo 8, comma 5, riguardante la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri ed è finalizzata a limitare ai casi di dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente. Riducendo il carico di attività in capo agli uffici preposti al riconoscimento, la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Le lettere c), d), e), f), riducendo le attività di controllo delle autorità nazionali sulle attività svolte in Italia da prestatori di servizi provenienti da altri Stati membri, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La lettera g) modifica l'articolo 22, comma 5, al fine di allinearla alla direttiva 2013/55/UE, la quale, all'articolo 1, punto 12, lettera d), fornisce una nuova definizione di "materie sostanzialmente diverse" nella formazione, in presenza delle quali è prevista l'applicazione di misure compensative al migrante ai fini del riconoscimento della qualifica professionale. In particolare, mentre la definizione contenuta nell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE faceva riferimento, al fine di valutare la sussistenza di una sostanziale diversità della materia su cui è basata la formazione del migrante, alla "durata o contenuto" della stessa, la nuova definizione non fa più riferimento alla "durata" e, dunque, non consente più di richiedere l'applicazione di misure compensative per il solo fatto che la formazione acquisita dal richiedente nel paese di origine sia inferiore, in termini di durata, a quella richiesta in Italia, dovendosi aver riguardo solo al suo "contenuto". La modifica, introdotta nel corso della prima**

**lettura alla Camera dei deputati, è di carattere ordinamentale e, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La lettera h) modifica l'articolo 32, comma 1, del citato decreto legislativo per garantire il corretto recepimento dell'articolo 23 della direttiva 1013/55/CE, c.d. direttiva qualifiche, secondo il quale anche le ostetriche, al pari dei medici, degli infermieri e di tutte le professioni elencate nell'allegato V della direttiva, hanno la possibilità di beneficiare del c.d. "regime dei diritti acquisiti", ossia quel particolare regime di riconoscimento automatico connesso con un pregresso esercizio dell'attività di almeno tre anni. L'autorità competente al riconoscimento di tali qualifiche è il Ministero della salute, che svolgerà queste funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La lettera i) modifica l'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione 2018/2295 relativamente alla formazione medica specializzata. Dalla disposizione non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi solo di norme di carattere ordinamentale che specificano le modalità con cui viene svolta la formazione medica specialista.

La lettera l) opera un mero rinvio alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 368/1999, per chiarire a quali condizioni si svolge, già da tempo, il corso di specializzazione in medicina generale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Con una modifica introdotta nel corso del primo passaggio alla Camera dei deputati, è stato espressamente previsto che l'impegno e la frequenza dei partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale può essere a tempo pieno o a tempo parziale.**

**La possibilità da parte delle Regioni di organizzare, oltre che corsi a tempo pieno, anche corsi a tempo parziale era già stata prevista e disciplinata dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 368/99. Peraltro, il DM 7 marzo 2006, recante "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale" disciplina ulteriormente la materia inerente ai corsi a tempo parziale. Il corso a tempo parziale, per sua natura, ha una durata maggiore di quello a tempo pieno - che si svolge nell'arco di tre anni - alla luce delle disposizioni sopra indicate, avuto particolare riguardo al comma 4 dell'articolo 12 del D.M. 7 marzo 2006, il quale stabilisce che, in caso di formazione a tempo parziale, la borsa di studio sia corrisposta ai corsisti in misura proporzionalmente ridotta, tale da garantire al tirocinante la medesima somma corrisposta in caso di corsi a tempo pieno. Pertanto, dall'organizzazione di corsi a tempo parziale, da parte delle Regioni, non deriveranno ulteriori oneri né risparmi a carico dello Stato, in quanto, così come precisato nel sopraindicato comma 4 dell'articolo 12 del D.M. 7 marzo 2006, la medesima somma che sarebbe corrisposta in caso di corsi a tempo pieno sarà corrisposta ai corsisti che hanno avuto accesso al corso a tempo parziale, a prescindere dalla durata del corso a tempo parziale medesimo, rimanendo dunque invariate le risorse già stanziato per il finanziamento dei corsi di formazione specifica in medicina generale.**

L'articolo 5, recante "*Disposizioni in materia di professioni ippiche*", è finalizzato ad escludere l'applicazione della direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali ai fantini, agli allenatori e ai guidatori di cavalli da corsa. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, recando unicamente disposizioni di carattere ordinamentale.

L'articolo 6, recante "*Disposizioni relative al punto di contatto unico*", volte a superare alcuni rilievi della procedura di infrazione 2018/2374, novella, con un unico comma, alcune norme del decreto legislativo n. 206/2007.

In particolare, con la lettera a), si aggiunge al predetto decreto l'articolo 7-bis, rubricato "*Procedure per via elettronica*", al fine di garantire che le domande di riconoscimento delle qualifiche (previste dall'articolo 17 del decreto legislativo, n. 206/2007), nonché gli adempimenti richiesti al prestatore di servizi che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale (articolo

10 del d.lgs. n. 206/2007) possano svolgersi in via telematica attraverso il punto di contatto unico. A tal fine si stanno ultimando le relative attività di implementazione, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La lettera b) recepisce l'articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2005/36/CE, aggiungendo due commi all'articolo 59-bis del decreto legislativo n. 206/2007, rubricato "Accesso centralizzato online alle informazioni". Il primo comma di tale articolo già prevede l'obbligo per le autorità competenti di pubblicare le informazioni sulle professioni regolamentate e le relative procedure d'accesso su un'unica piattaforma online (il sito [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) gestito da Unioncamere) che fa da punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2010. Con la novella in esame si prevede altresì che tali informazioni siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano aggiornate. Le autorità competenti dovranno altresì verificare che a qualsiasi richiesta di informazione rivolta al punto di contatto unico si risponda quanto prima possibile, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, operativo presso il suddetto Dipartimento per le politiche europee (comma 1-bis). Si prevede l'adozione di misure volte ad incoraggiare il punto di contatto unico a fornire le informazioni di cui sopra in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea (comma 1-ter).

Agli adempimenti previsti dalle disposizioni in esame si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7, recante "*Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana*", recepisce la rettifica alla versione italiana della Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012, pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 7 marzo 2019, stabilendo che sull'etichettatura dei prodotti il termine "succo concentrato" vada sostituito con il termine "concentrato".

Dalla conseguente modifica, a seguito del recepimento della rettifica, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni.

L'articolo 8 reca "*Disposizioni in materia di contratti pubblici*", aventi carattere ordinamentale e quindi non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera a), introdotta nel corso del primo passaggio alla Camera dei deputati, riscrive l'art. 46 del codice dei contratti pubblici, al fine di consentire la partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di architettura e ingegneria anche ad altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura. La previsione si rende necessaria per risolvere il punto n. 2.3 della procedura di infrazione n. 2018/2273, nel quale si contesta la disposizione di cui al suddetto articolo 46 - che si pone in contrasto con l'articolo 2, par. 1, punto 10, letto alla luce del considerando 14, con l'articolo 19, par. 1 e con l'articolo 80, par. 2, della direttiva 2014/24/UE - nella misura in cui ammette la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici relativi a servizi di architettura e ingegneria dei soli soggetti ivi indicati (lettere da a) ad f) del comma 1). La disposizione introdotta è di carattere ordinamentale e, quindi, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera d), introdotta nel corso del primo passaggio alla Camera dei deputati, modifica l'art. 113-bis ed è volta a risolvere la procedura d'infrazione n. 2017/2090, relativa ai "ritardi nei pagamenti", che, nonostante le precedenti modifiche all'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, non è stata definitivamente risolta, in quanto la Commissione europea ha chiesto l'aggiornamento degli atti attuativi, in coordinamento con le previsioni del suddetto articolo. L'articolo è teso ad anticipare le disposizioni del nuovo regolamento del codice dei contratti in

materia di termini di pagamento, al fine di risolvere in tempi brevi la citata procedura di infrazione, attraverso disposizioni di carattere ordinatorio, insuscettibili, quindi, di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, si prevede: che l'appaltatore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori; che il direttore dei lavori deve accertare senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adottare lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della suddetta comunicazione; che, in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'appaltatore, deve procedere all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori; che il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale deve emettere il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, e comunque non oltre sette giorni decorrenti dalla sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori; infine, che l'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e che l'emissione della fattura non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

L'articolo 9, recante "*Disposizioni relative alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96*", ha natura ordinamentale, limitandosi a disporre l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo n. 346/1998 al mutato riparto di competenze tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e Ministero dello sviluppo economico. Il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali al MAECI è avvenuto con il DPCM adottato in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 104/2019 e con la legge di bilancio 2020. Si precisa che il decreto legislativo n. 346/1998 non dispone la riassegnazione delle sanzioni ivi previste.

L'articolo 10, recante "*Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009*", chiarisce che è il MAECI l'autorità deputata a individuare i Paesi e i prodotti nei quali attivare lo strumento delle autorizzazioni generali nazionali di esportazioni di prodotti a duplice uso, nonché a emanare il provvedimento che coordina le attività ispettive di altre amministrazioni relativamente alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito e assistenza tecnica. La disposizione ha natura ordinamentale, limitandosi ad allineare il testo del decreto legislativo n. 221/2017 al riparto di competenze tra MISE e MAECI definito dal decreto-legge 104/2019. Pertanto, non comporta oneri per il bilancio dello Stato. Il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie è avvenuto con il DPCM, attuativo dell'articolo 2 del decreto-legge 104/2019.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

L'articolo 11, recante "*(Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia (UE) nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17)*", è diretto a disciplinare i casi di inammissibilità della domanda di protezione internazionale in conformità alla Direttiva 2013/32/UE. La norma riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





L'articolo 12, recante "Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo", sotto il profilo finanziario, introduce norme di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Va rilevato, del resto, che ai sensi degli articoli 7-*vicies ter* e 7-*vicies quater*, della legge 31 marzo 2005, n. 43, per l'emissione del permesso di soggiorno elettronico, gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, stabilito in euro 24,56 più IVA.

L'articolo 13, reca disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso. La norma, relativa ad attività già previste dal quadro normativo europeo, ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica cui si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai sensi degli articoli 7-*vicies ter* e 7-*vicies quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 42, gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese sostenute per la produzione e spedizione del visto, anche in formato elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività.

L'articolo 14, reca disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il documento di viaggio per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi di cui al regolamento (UE) 2016/1953 si sostanzia nell'emissione di un unico foglio redatto sulla base del modello allegato al medesimo regolamento e deve rispondere alle specifiche tecniche previste dal regolamento (CE) 2333/2002 per il foglio per l'apposizione del visto d'ingresso in favore degli stranieri che sono privi di passaporto riconosciuto dal Paese che emette il visto. Sulla base dei dati storici a disposizione dell'Amministrazione degli Esteri la stampa dei suddetti fogli per l'apposizione del visto ha comportato unicamente l'utilizzo di dispositivi e materiali presenti tra le normali dotazioni d'ufficio. Il costo dell'emissione è risultato pertanto trascurabile. Inoltre, è possibile valutare che l'attività provvedimentale demandata all'Amministrazione dell'Interno non comporti una peculiare attività organizzativa, né l'acquisizione di strumentazioni e/o materiali particolari. Rileva, inoltre, che la potenziale platea di destinatari appare limitata. Per la relativa quantificazione è stato calcolato – per gli anni 2018 e 2019, nonché per il primo scorcio del corrente 2020 – il numero delle richieste di lasciapassare inviate dal Dipartimento della pubblica Sicurezza a quegli Stati terzi nei cui confronti potranno applicarsi le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/1953, scomputando, poi, il numero dei documenti effettivamente emessi dalla Stato terzo. La relativa casistica risulta così quantificata: 2018: n. 767; 2019: n. 880; 2020 (fino al 24 giugno): n. 500. Tali dati, unitamente al costo unitario del provvedimento, ritenuto sostanzialmente trascurabile, consentono di attestare che la pertinente attività non comporti nuovi o aggiuntivi oneri a carico della finanza pubblica e possa essere svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 15 reca disposizioni di attuazione delle direttive di esecuzione (UE) n. 2019/68 e n. 2019/69, che stabiliscono, rispettivamente, specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, e specifiche tecniche per le armi d'allarme o da segnalazione. Si tratta, pertanto, di una disposizione che, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione è finalizzata anche a far fronte alle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea per mancato recepimento e attualmente allo stato di messa in mora: la procedura n. 2020/0211, relativa alla direttiva n. 2019/68, e la procedura n. 2020/0212, relativa alla direttiva n. 2019/69.

L'articolo 16, introdotto nel corso della prima lettura alla Camera dei deputati, reca "Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del





*Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio” ed è finalizzato a risolvere la procedura di infrazione n. 2019/2033. Esso integra alcuni articoli del codice penale riguardanti fattispecie illecite sanzionate penalmente, al fine di estendere la responsabilità e punibilità anche ad altre condotte, secondo le previsioni della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013 relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, così adeguando l’ordinamento interno a quello dell’Unione europea.*

L’articolo 17, anch’esso introdotto nel corso della prima lettura alla Camera dei deputati, reca *“Disposizioni per l’adeguamento alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio” ed è volto a risolvere la procedura di infrazione n. 2018/2335 e il caso EU Pilot 2018/9373. Esso modifica alcuni articoli del codice penale, al fine di estendere la responsabilità e punibilità anche ad altre condotte che, secondo le previsioni della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, sono ritenute riprovevoli e, pertanto, suscettibili di essere represses e condannate a livello giuridico oltre che sociale.*

Sia l’articolo 16 che l’articolo 17 contengono un aumento delle pene, sia dal punto di vista restrittivo che pecuniario. Sotto il profilo finanziario le ulteriori pene previste per le nuove fattispecie illecite o per l’inasprimento delle pene per le condotte già sanzionate sono suscettibili di produrre possibili effetti di maggior gettito erariale, allo stato non quantificabile, a seguito della riscossione di pene pecuniarie nuove o di entità più elevata. Con riferimento agli adempimenti giudiziari connessi, di natura istituzionale, agli stessi potrà provvedersi nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

L’articolo 18 recepisce nell’ordinamento interno le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2018/1910 alla direttiva 2006/112/CE *“per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati Membri”*, integrando e modificando il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ed è finalizzato a superare alcuni rilievi della procedura di infrazione 2020/0070, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE.

Gli articoli 38-bis e 41-bis, introdotti nel suddetto decreto-legge, intervengono in materia di operazioni in regime di *call-off-stock*, previsto dall’articolo 17-bis della direttiva 2006/112/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/1910, prevedendo criteri di semplificazioni che trovano già attuazione in Italia, in via di prassi, con riferimento al cosiddetto *consignment stock*.

Il successivo articolo 41-ter individua, nell’ambito delle cessioni a catena, i criteri di individuazione della cessione intracomunitaria non imponibile, stabilendo a quale cessione imputare il trasporto. In particolare, il comma 1 prevede che nel caso di due o più cessioni successive a titolo oneroso dello stesso bene, oggetto di un unico trasporto intracomunitario, direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente della “catena”, il trasporto è attribuito unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio. In deroga a quanto previsto nel comma 1, il successivo comma 2 prevede che, se l’operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione IVA dello Stato Membro di partenza dei beni, il trasporto è imputato soltanto alla cessione di beni effettuata dall’operatore intermedio.



Le disposizioni in esame apportano, altresì, modifiche all'articolo 50 del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari, prevedendo che il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che acquista i beni, assegnato da uno Stato Membro diverso da quello in cui ha inizio il loro trasporto, costituisce un requisito sostanziale (anziché formale) per configurare una cessione intracomunitaria non imponibile.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si rappresenta che, trattandosi di misure volte al miglioramento del funzionamento del regime dell'IVA nel contesto degli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B) anche mediante l'introduzione di criteri di semplificazione, tra l'altro già in parte attuati in via di prassi, all'attuazione delle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari sul gettito.

**L'articolo 19**, rubricato "*Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione regolamento (CE) n. 608/2013*", prevede l'applicazione, a carico dell'acquirente finale che introduca nel territorio dello Stato beni che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto di autore, di una sanzione amministrativa che varia da un minimo di € 100 ad un massimo di € 7.000, da graduarsi secondo i criteri indicati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981.

In via preliminare si evidenzia che la disposizione in esame non determina nuovi costi a carico dell'erario; essa impatta sulla legislazione vigente, introducendo tre nuovi commi dopo il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80.

Per quanto attiene ai costi di smaltimento della merce contraffatta così confiscata, gli stessi sono posti a carico del destinatario finale o, ove questi non vi provveda, del vettore, impedendo così il sorgere di ogni possibile onere finanziario a carico dello Stato. La stima dell'ammontare dei costi di smaltimento che, in base alla proposta normativa, andranno posti a carico dell'acquirente finale o del vettore, è pari ad € 4.000. Si specifica che il calcolo è stato effettuato tenendo conto del valore medio stimato di € 2, che rappresenta la tariffa media di distruzione di rifiuti non speciali per spedizione applicata dagli operatori del settore. Logicamente i costi di smaltimento sopra citati sono parametrati a materiali "ordinari"; gli stessi valori sono da incrementarsi nel caso le merci oggetto di piccole spedizioni debbano classificarsi a rifiuti speciali, per i quali i predetti valori di smaltimento debbono essere necessariamente aumentati tenendo conto della tipologia del materiale.

**L'articolo 20**, rubricato "*Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi*", reca norme di natura ordinamentale.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla presente relazione tecnica, pertanto, non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

Di seguito una sintesi delle disposizioni introdotte con lo schema di decreto suddetto.

Il comma 1 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

La lettera a) modifica l'articolo 7 del citato decreto, aggiungendo il comma 10-bis. Quest'ultima norma dispone che la Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI.

Trattandosi di una prescrizione volta, unicamente, ad individuare la Banca d'Italia quale punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità



di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI, essa non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera b) aggiunge l'articolo 128-novies 1 dopo l'articolo 128-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'art. 128-novies 1, nel primo e nel secondo comma, detta una specifica disciplina relativa, rispettivamente, agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi abilitati in Italia e agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea. Al comma 1 dispone che gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati (relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI) anche senza stabilirvi succursali ma previa comunicazione all'Organismo, di cui all'articolo 128-undecies, competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e per il quale la norma prevede degli specifici adempimenti.

Al comma 2, con riferimento agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), prevede che essi possano svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne abbia dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. Tali soggetti sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.

Trattandosi di una prescrizione mediante la quale si prevede che gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi abilitati possano operare sulla base delle abilitazioni rilasciate nel proprio paese d'origine e nel rispetto di specifici adempimenti di carattere informativo, essa non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera c) modifica l'art. 128-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungendo il comma 4-ter. Quest'ultimo comma stabilisce che l'autorità competente dello Stato membro di origine (in relazione ai soggetti di cui all'articolo 128-novies 1, comma 2, e dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies) può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica.

La norma, limitandosi ad attribuire all'autorità competente dello Stato membro di origine un potere di ispezione, non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera d) modifica l'art. 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungendo il comma 4-bis. Nella norma si disciplina la collaborazione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti attraverso anche lo scambio di informazioni, pertanto non essa comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera e) modifica l'art. 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungendo i commi 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies.

Il comma 1-quater individua nell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies l'autorità competente che, dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 128-novies 1, comma 1, ha il compito di comunicare l'intenzione dell'agente o del mediatore di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI all'autorità competente dell'altro Stato membro.

Il comma 1-quinquies prevede a carico dell'Organismo un obbligo di informazione, da assolversi prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, avente ad oggetto le condizioni previste per il loro svolgimento dell'attività in Italia.

Il comma 1-sexies disciplina una attività di verifica e la conseguenziale attribuzione di specifici poteri a favore dell'Organismo con riferimento al rispetto delle disposizioni applicabili agli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi che svolgono la loro attività anche senza stabilirvi succursali.



È prevista, altresì, nel comma 1-*septies* l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, sentita la Banca d'Italia, al fine di regolare le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i suddetti poteri.

La norma non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad introdurre adempimenti di carattere informativo, attività di verifica e, inoltre, si limita a prescrivere l'adozione di uno specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, sentita la Banca d'Italia.

La lettera f) modifica l'art. 128-*terdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungendo il comma 4-*bis*.

Il comma 4-*bis* viene introdotto in linea con quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 6, della Direttiva, il quale contempla l'ipotesi in cui sul territorio esistano più autorità competenti e prevede che gli Stati membri definiscano le rispettive competenze ed anche una attività di reciproca collaborazione.

Per questo motivo il comma 4-*bis* disciplina un'attività di collaborazione tra la Banca d'Italia e l'Organismo, anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e al fine di consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti.

Essendo prevista, esclusivamente, un'attività di collaborazione tra la Banca d'Italia e l'Organismo la norma non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dispone che l'articolo 128-*duodecies*, comma 1-*sexies*, (che disciplina l'attività di verifica e la conseguenziale attribuzione di specifici poteri in capo all'Organismo con riferimento al rispetto delle disposizioni applicabili agli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi che svolgono la loro attività anche senza stabilirvi succursali) si applica dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e finanza previsto al comma 1-*septies* del medesimo articolo con cui sono definiti e disciplinati i suddetti poteri.

La norma non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, regolando solo l'entrata in vigore dell'articolo 128-*duodecies*, comma 1-*sexies*

Il comma 3 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi".

La lettera a) modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, aggiungendo dopo le parole "n. 385," le seguenti parole: «e, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993,».

La norma, pertanto, non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera b) modifica l'articolo 22 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, aggiungendo il comma 4-*bis* che individua nell'Organismo l'autorità competente ad eseguire la comunicazione alle autorità competenti degli altri Stati membri, in caso di cancellazione dagli elenchi dei soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 128-*novies*.1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai contratti di credito disciplinati dal Capo I-*bis* del titolo VI del medesimo decreto in altri Stati membri dell'Unione europea.

La norma non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce adempimenti di carattere informativo.

La lettera c) apporta all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 le modifiche di seguito indicate.

Nel punto 1), relativo alle informazioni da indicare nell'elenco degli agenti in attività finanziaria con specifico riferimento alle persone fisiche è aggiunto il numero 7-*bis*), recante il riferimento agli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.





Nel successivo punto 2), relativo alle informazioni da indicare nell'elenco degli agenti in attività finanziaria con specifico riferimento alle persone giuridiche è aggiunto il numero 7-bis), il quale indica gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La lettera d) modifica il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 141/2010, relativo alle indicazioni contenute nell'elenco dei mediatori creditizi: con essa è aggiunta la lett. f-ter), che si riferisce all'informazione concernente gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La lettera e) aggiunge all'articolo 23 del decreto legislativo n. 141/2010 il comma 6-bis, che si riferisce agli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere la loro attività anche in Italia senza l'obbligo (ma con la mera facoltà) di stabilirvi succursali. In tali elenchi è previsto che siano indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorità competente dello Stato membro di origine, incluse la denominazione del soggetto, l'indirizzo della sede amministrativa, la succursale con sede in Italia e l'indirizzo, anche di posta elettronica, o altro recapito.

La norma non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prescrive solo l'integrazione di informazioni relativi agli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ECONOMICI E MONETARI

L'articolo 21, rubricato "*Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva 2013/34/UE*", è volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/CE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese e introduce disposizioni che hanno natura meramente procedurale o ordinamentale. L'articolo, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 22, rubricato "*Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Attuazione del Regolamento delegato (UE) 2018/815 (ESEF Regulation)*", è volto a garantire l'attuazione del Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione. La disposizione novella l'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF), introducendo i commi 1.1. e 1.2. e, al comma 6, la lettera a-bis). Le modifiche apportate hanno natura meramente procedurale o ordinamentale. La disposizione, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 23, rubricato "*Disposizioni sanzionatorie in caso di abusi di mercato. Procedura di infrazione 2019/2130*", è diretto a rivedere la disciplina relativa all'apparato sanzionatorio delle fattispecie penali di *market abuse*, apportando modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

L'intento della disposizione in esame è quello di recepire la direttiva n. 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, al fine di bloccare la procedura d'infrazione n. 2019/2130 avviata nei confronti dello Stato italiano proprio per la mancanza di recepimento della predetta direttiva.

Si interviene principalmente sull'ambito di applicazione delle fattispecie incriminatrici dell'abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 TUF) e di manipolazione del mercato (articolo 185 TUF), sulla



dimensione delle esenzioni dettate dalla disciplina europea (articolo 183 TUF), sulla mancata criminalizzazione dell'*insider* c.d. secondario nonché sulla sanzione minima da comminare per gli abusi di mercato riguardanti strumenti finanziari scambiati in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o in un sistema organizzato di negoziazione (OTF) e, infine, sulla disciplina della confisca penale (articolo 187).

Rafforzare o ripensare la tutela in materia di *market abuse* è indispensabile, in quanto gli abusi che hanno luogo sui mercati finanziari (per esempio quando i partecipanti al mercato diffondono informazioni false sui prezzi dei prodotti finanziari), possono avere effetti molto dannosi per i consumatori, gli investitori e avere un impatto negativo sull'economia nel complesso.

Con l'espressione "abus di mercato" ci si riferisce a tutte quelle ipotesi in cui i risparmiatori che hanno investito risorse proprie nei mercati finanziari, si trovano a dover subire direttamente o indirettamente le conseguenze negative del comportamento di altri soggetti che perseguono invece, il vantaggio proprio o altrui attraverso dubbie condotte delle quali è necessario definire il perimetro di liceità o illiceità. Tali comportamenti si sostanziano nella detenzione di informazioni non accessibili al pubblico, nella divulgazione di informazioni false e ingannevoli, nel possesso di informazioni private e rilevanti prima che siano disponibili al mercato (*outsiders*), proprio perché nella teoria dei mercati efficienti è proprio sulle informazioni disponibili che gli investitori basano le proprie decisioni ed orientano i propri comportamenti. Nel caso, infatti, che le informazioni non siano equamente distribuite sul mercato e qualcuno che per la posizione che occupa o perché ne è venuto a conoscenza indirettamente le utilizza a proprio vantaggio, si è in presenza delle condotte illecite denominate "Market Abuse", che rientrano essenzialmente in due fattispecie: l'abuso di informazioni privilegiate (meglio nota come *Insider Trading*) e la manipolazione di mercato. L'abuso di informazioni privilegiate avviene quando un soggetto commercia un prodotto finanziario con accesso a «informazioni privilegiate». Si tratta di informazioni riservate riguardanti il prodotto finanziario commerciato o la società che lo ha immesso sul mercato. L'accesso a questo tipo di informazioni dà al soggetto un vantaggio iniquo.

Anche la comunicazione illecita di «informazioni privilegiate» è considerata un reato, punibile con una pena massima di reclusione di almeno due anni. Ciò avviene quando un soggetto comunica «informazioni privilegiate» ad altre persone, salvo che tale comunicazione avvenga nel regolare esercizio della sua professione.

La manipolazione del mercato consiste nel manipolare artificiosamente i prezzi dei prodotti finanziari. Per esempio, ciò può succedere quando un soggetto diffonde informazioni false sulla fornitura, la domanda o il prezzo di un prodotto finanziario.

Nel vigente assetto normativo interno l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, le due principali forme di abuso di mercato, sono punibili con una pena massima di reclusione di almeno quattro anni.

Su questo fronte, il legislatore europeo, invece, ha optato per un sistema a fonte duplice e precisamente con un Regolamento (596/2014), c.d. "MAR" ed una direttiva (2014/57/UE), c.d. "MAD II".

Di seguito vengono illustrati i singoli interventi proposti, illustrando le principali innovazioni introdotte, con un unico comma, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e gli eventuali riflessi di natura finanziaria.

Con la lettera a) viene riformulato l'articolo 182 TUF, rubricato "*Ambito di applicazione*", recependo la disciplina inserita nell'articolo 1, paragrafi 2, 4 e 5 della direttiva dell'unione citata, per la quale le sanzioni penali applicabili agli abusi di mercato si applicano indiscriminatamente agli strumenti finanziari costituenti oggetto delle condotte illecite, non avendo riguardo neanche alle rispettive sedi di negoziazione (*trading venue*), comprendendo espressamente nella portata dei divieti sia gli strumenti negoziati su mercati regolamentati, sia quelli negoziati su sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o su sistema organizzato di negoziazione (OTF) ovvero scambiati "fuori mercato", ossia fuori da sedi di negoziazione (*over the counter* – OTC – nel lessico UE). In sostanza con l'articolo 1, lettera a), si è operato un allineamento dell'articolo 182 TUF sia alla definizione di





strumenti finanziari contenuti nell'articolo 180 TUF sia all'ambito di applicazione della direttiva MAD II (cioè la 2014/57/UE sopra citata).

L'intervento in esame, di tipo procedurale e precettivo, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Con la lettera b) si integra l'articolo 183 TUF con l'aggiunta di una nuova lettera *b-bis*), al fine di sanare la lacuna che si era creata dopo la precedente riformulazione della norma ad opera dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107 (Esenzioni) che aveva tralasciato di menzionare tali strumenti; si estende quindi l'area di esenzione alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3 paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 per la stabilizzazione di valori immobiliari, conformemente con l'articolo 5, paragrafi 4 e 5 della direttiva MAD II. Si tratta di un intervento di tipo normativo dettato dall'esigenza di rendere compatibile la nuova formulazione dell'articolo 183 TUF in materia di esenzioni, con le disposizioni normative dettate sia dalla direttiva europea sia dal regolamento europeo già citato.

Pertanto, si ritiene che tale integrazione non sia suscettibile di produrre effetti negativi per la finanza pubblica.

La lettera c) riformula l'articolo 184 TUF sia dal punto di vista sostanziale sia dal punto di vista del trattamento sanzionatorio da applicare. Viene modificata la rubrica dell'articolo (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate), in materia tale da scandire le tre diverse tipologie di condotte punite vale a dire quella dell'*insider trading*, del *tuyautage* e del *tipping*. Si interviene, inoltre, nel tentativo di colmare il vuoto di penalizzazione della figura dell'*insider trading* secondario, prevedendo una disciplina sanzionatoria penale autonoma per tale fattispecie, essendo attualmente punito con sanzione amministrativa pecuniaria in quanto riconducibile al solo articolo 187-*bis* del TUF. La scelta del legislatore è stata quella di differenziare l'entità della pena per l'*insider trading* secondario in misura leggermente inferiore rispetto all'*insider* primario, basando tale differenziazione sulla maggiore gravità della condotta dell'*insider* primario rispetto a quello secondario.

Pertanto, l'*insider* secondario è punito secondo quanto stabilito nella nuova formulazione dell'articolo 184, comma 3, del TUF, con la reclusione da un anno a sei mesi a dieci anni e la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila, diversamente rispetto all'*insider* primario, punito con la reclusione da due a dodici anni e la multa da euro ventimila a euro tre milioni.

Altra criticità affrontata con la disposizione in esame riguarda il comma 3-*bis* dell'articolo 184 e il comma 2-*bis* dell'articolo 185 del TUF, nella parte in cui inizialmente era previsto di punire gli abusi di mercato riguardanti operazioni relative agli strumenti finanziari scambiati sugli MTF o OTF o che riguardano altri strumenti come ad esempio i credit default swap e i contratti differenziali con l'arresto fino ad un massimo di tre anni, diversamente da quanto imposto dalla direttiva già citata in cui, invece, si prevede che le fattispecie descritte siano punibili con la pena della reclusione per la durata massima non inferiore a quattro anni. Il successivo intervento del legislatore nel 2018 teso ad estendere la fattispecie contravvenzionale prevista per l'abuso di informazioni privilegiate di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 184 sia ad altri strumenti finanziari di negoziazione su MTF di altri paesi dell'Unione europea che ad altri strumenti su sistemi organizzati di negoziazione (OTF) o altre condotte relative a strumenti finanziari non quotati in sede di negoziazione, ma i cui valore dipende dai prezzi degli strumenti ammessi in tale sede ed in ultimo alle operazioni effettuate su strumenti finanziari *over the counter* (OTC), si poneva, viceversa, in contrasto con i criteri e le indicazioni dettate dalla direttiva.

Si consideri, infatti, che la qualificazione di reato per le condotte rientranti nella fattispecie degli abusi di mercato nelle due forme più diffuse di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato non può basarsi essenzialmente sulla sede della negoziazione degli strumenti finanziari, ma si è ritenuto necessario ed opportuno prevedere che tutte le condotte contemplate dagli articoli 184 e 185 del TUF siano sanzionate con la stessa pena prevista per le violazioni attinenti a mercati regolamentati. Pertanto, con l'eliminazione di qualsiasi riferimento alle violazioni riguardanti strumenti scambiati su MTF, OTF, OTC, derivati o quote di emissioni previsti all'interno dell'articolo in esame, si è inteso riequilibrare le situazioni critiche di cui si è detto sopra, recependo appieno le



indicazioni della direttiva europea.

Attesa la natura ordinamentale e di riferimento testuale della disposizione normativa in esame, non si ravvisano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Alla lettera d), con l'abrogazione del comma 2-*bis* dell'articolo 185 del TUF, si prevede di ottenere lo stesso effetto ottenuto con la riformulazione dell'articolo 184 TUF, ossia l'eliminazione di qualsiasi forma di differenziazione nel trattamento sanzionatorio delle manipolazioni di mercato, senza distinzione della sede di negoziazione degli strumenti finanziari.

Si ribadisce la neutralità della disposizione, in quanto l'intervento in esame è di natura ordinamentale e teso ad allineare la normativa interna con quella europea di riferimento.

Con la lettera e), infine, viene modificata la disciplina della confisca obbligatoria di cui all'articolo 187 TUF. Si prevede che, nel caso di condanna di cui agli articoli 184 e 185 del predetto testo unico, la confisca, attualmente disposta sul prodotto o sul profitto conseguito dal reato e sui beni utilizzati per commetterlo, sia circoscritta al solo profitto o meglio ai soli beni che costituiscono il profitto.

La sproporzione della misura ablatoria in esame, affrontata già in relazione alla confisca amministrativa prevista dall'articolo 187-*sexies* a seguito di recenti interventi normativi (decreto legislativo n. 107/2018 e sentenza Corte Costituzionale n. 112/2019), ha portato alla modifica del suddetto articolo sopprimendo, dapprima, il solo riferimento ai beni utilizzati per commettere l'illecito e, poi, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale della confisca relativa al prodotto da parte della Corte costituzionale, limitando la confisca amministrativa al solo profitto.

Al fine di sanare l'asimmetria fra la confisca penale disciplinata dall'articolo 187 TUF e la confisca amministrativa di cui all'articolo 187-*sexies*, come sopra riformulata, e garantire la conformità della disciplina ablatoria penale ai principi costituzionali ed europei, si è, pertanto, provveduto a sostituire il comma 1 dell'articolo 187 TUF, stabilendo che è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto nei casi di condanna dei reati previsti dalla Parte V, Titolo I-*bis*, Capo II, del TUF.

Si segnala che l'espletamento dell'insieme delle attività derivante dall'attuazione della disposizione in esame potrà essere sostenuto nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con riferimento alle risorse iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla Missione 6 – Programma 1.2 “Giustizia civile e penale” – Azione: Funzionamento uffici giudiziari, che reca uno stanziamento annuo pari a 507.705.923 euro per l'anno 2020 e 509.655.923 euro per l'anno 2021.

Si assicura che dal provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso il carattere ordinamentale e precettivo delle modifiche apportate dall'intervento normativo e l'esiguità dei procedimenti iscritti e definiti nei tribunali italiani relativi ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato, attestatisi nel triennio 2016-2018, secondo i dati forniti dalla Direzione generale di statistica ed analisi organizzativa del Ministero della giustizia, in 28 casi medi annui.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'

L'articolo 24, rubricato “*Disposizioni relative alla vendita online di medicinali veterinari. Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari*”, estende la vigilanza del Ministero della salute alle vendite *on line* di farmaci veterinari. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, per ogni segnalazione di vendita *online* di prodotti non conformi alla normativa contenuta nel d.lgs. 193/2006 e ss.mm., verrà avviata dall'ufficio competente un'attività istruttoria volta alla verifica della fondatezza della segnalazione. In detta attività istruttoria sarà coinvolto il personale già in servizio presso l'ufficio competente, quantificato in una unità, con qualifica di assistente amministrativo e due unità di personale dirigente sanitario



con profilo veterinario e chimico. Il capitolo di bilancio interessato è il 5001 che per il 2020 ha una consistenza di euro 23.477685,00, per il 2021 di euro 23350294,00 e per il 2022 di euro 22928371,00. Al riguardo si rappresenta che allo stato non è possibile quantificare gli effetti finanziari, in termini di entrate, derivanti dalle sanzioni in questione, considerato che si tratta di sanzioni di nuova istituzione.

Non vi sono effetti sulle spese di funzionamento, in quanto il personale coinvolto è già in servizio ed utilizza le dotazioni presenti nella sede di lavoro; inoltre, le attività da svolgere non comporteranno l'incremento delle sopra citate spese di funzionamento.

**L'articolo 25, introdotto nel corso del primo passaggio alla Camera dei deputati, reca "Modifiche al comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020", al fine di eliminare l'obbligo di iscrizione all'albo dell'ordine territoriale competente per il direttore sanitario delle strutture sanitarie private, mantenendo solo un obbligo di comunicazione dell'attività all'ordine territoriale per finalità di controllo sul territorio. Si intende in tal modo superare la contestazione mossa dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF n. 2020/4008, relativo alla pubblicità nel settore sanitario.**

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**L'articolo 26 rubricato "Disposizioni relative alla vendita online di prodotti cosmetici. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici",** estende la vigilanza del Ministero della salute alle vendite *on line* di prodotti cosmetici. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le relative spese graveranno sul capitolo del stato di previsione 3008 del Ministero della salute.

Al riguardo si rappresenta che allo stato non è possibile quantificare gli effetti finanziari, in termini di entrate, derivanti dalle sanzioni in questione, considerato che si tratta di sanzioni di nuova istituzione.

Quanto alle analisi di revisione previste al comma 1-*bis* dell'art. 18 del d.lgs 204/2015, si evidenzia la possibilità per l'Istituto superiore di sanità di effettuarle con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, essendo attività già prevista ai sensi dall'articolo 11 della legge 713/86. La norma è utile a colmare un vuoto normativo che si è creato in ordine ad un'attività che l'Istituto superiore di sanità già svolgeva.

Non vi sono effetti sulle spese di funzionamento, in quanto il personale coinvolto è già in servizio ed utilizza le dotazioni presenti nella sede di lavoro; inoltre, le attività da svolgere non comporteranno l'incremento delle sopra citate spese di funzionamento.

**L'articolo 27, rubricato "Disposizioni relative alla vendita online di biocidi. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi",** estende la vigilanza del Ministero della salute alle vendite *on line* di biocidi. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo si rappresenta che allo stato non è possibile quantificare gli effetti finanziari, in termini di entrate, derivanti dalle sanzioni in questione, considerato che si tratta di sanzioni di nuova istituzione.

Non vi sono effetti sulle spese di funzionamento, in quanto il personale coinvolto è già in servizio ed utilizza le dotazioni presenti nella sede di lavoro; inoltre, le attività da svolgere non comporteranno l'incremento delle sopra citate spese di funzionamento.



L'articolo 28, rubricato "*Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura d'infrazione n. 2016/2013*", reca modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo n. 26/2014, al fine di spostare dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 il termine a decorrere dal quale si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) e all'articolo 16, comma 1, lettera d), del medesimo decreto legislativo. La disposizione ha carattere ordinamentale e, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

L'articolo 29, rubricato "*Designazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno*", designa l'AGCOM quale autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato interno, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'Autorità per le garanzie delle comunicazioni svolge già la funzione di autorità competente ex articolo 3, lettera c), del Regolamento (CE) n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004, con riferimento alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi). I servizi di contenuti *on line* afferiscono sia alla disciplina dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo n. 177/2005, c.d. "Testo Unico dei servizi di media audiovisivi"), sia, sotto lo specifico aspetto dell'accesso condizionato alla disciplina dei servizi di comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003, c.d. "Codice delle comunicazioni elettroniche") sul rispetto delle quali, come noto, l'AGCOM è stata individuata come Autorità nazionale competente nei relativi settori (ANR).

In considerazione del fatto che l'AGCOM esercita già specifiche funzioni sia nel settore dei contenuti audiovisivi *on line* (rientranti nell'alveo dei servizi media) che in quello delle comunicazioni elettroniche, anche per ciò che concerne specificamente la tutela degli utenti/abbonati, si ritiene che la stessa rappresenti l'organismo nazionale più adeguato a garantire la corretta applicazione del Regolamento relativo alla portabilità di servizi di contenuti online.

L'AGCOM appare, quindi, quale il soggetto che potrà opportunamente gestire tale ulteriore attività, peraltro con le attuali strutture, non comportando la nuova funzione un significativo aumento né del carico amministrativo né di eventuali oneri finanziari.

L'articolo 30, introdotto nel corso del primo passaggio alla Camera dei deputati, modifica l'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 66 del 2005, introdotto dal decreto legislativo n. 55/2011, di recepimento della direttiva 2009/30/CE, al fine di adeguare la disposizione a quanto richiesto dalla Commissione europea con la nota ARES (2019)7142023 del 19 novembre 2019, nella quale si precisa che l'obiettivo del 6% di emissioni di gas a effetto serra rispetto al valore di riferimento per i carburanti, per le emissioni prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili, ha portata annuale, ovvero deve essere conseguito entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 31 dicembre 2020 e non, invece, nel solo 2020. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 31, introdotto nel corso della prima lettura alla Camera dei deputati, reca "*Disposizioni in materia di sistema EU ETS*". La lettera a) abroga l'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in quanto si è rilevata una non corrispondenza tra il dettato dell'articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 ed il testo del citato articolo 37. Tale incongruenza è stata rilevata dalla Commissione europea in sede di valutazione del decreto





legislativo in questione. L'abrogazione dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 non determina effetti sulla finanza pubblica, riguardando l'utilizzo di crediti CERS e ERUs nell'ambito del sistema EU ETS prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici. Per quanto riguarda la lettera b), essa si limita a rettificare un errore materiale, facendo correttamente riferimento al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e non alla direttiva (UE) 2018/410, che viene da questo recepita.

L'articolo 32, rubricato "*Designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e loro poteri minimi*", ha funzione attuativa del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, "sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004", entrato in vigore il 17 gennaio 2020.

Le autorità competenti costituiscono una rete a livello europeo e sono responsabili dell'attività di *enforcement*, cioè dell'applicazione delle norme dell'Unione europea sulla tutela degli interessi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo, numero 6) del regolamento (UE) 2017/2394.

La sfera di applicazione delle disposizioni del regolamento interessa, quindi, la protezione dei consumatori contro le diverse tipologie di infrazioni, puntualmente definite dall'articolo 3, primo paragrafo, ai numeri 2), 3) e 4) come "*infrazione intra-UE*", "*infrazione diffusa*". "*infrazione diffusa avente una dimensione unionale*".

Il citato regolamento - finalizzato ad una maggiore e più incisiva cooperazione della rete delle autorità competenti europee, volta a contrastare le diverse e nuove tipologie di infrazioni individuate - ha introdotto il rafforzamento dei poteri di indagine e di esecuzione, oltre al potere sanzionatorio, per cui ciascuna autorità competente deve disporre dei "poteri minimi" ai sensi del relativo articolo 9, esercitandoli conformemente all'articolo 10 dello stesso regolamento.

Tale dotazione dei "poteri minimi" consente, quindi, alle autorità competenti nazionali di svolgere l'esercizio delle proprie funzioni, attraverso un'adeguata omogeneità di comportamento, a livello nazionale ed europeo.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

## CAPO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

L'articolo 33, rubricato "*Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura d'infrazione 2019/2095*", avendo carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione in esame reca modifiche all'articolo 38 e all'allegato 1 del decreto legislativo n. 28/2011, nonché alla rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51; modifiche rese necessarie a seguito dell'apertura da parte della Commissione europea della procedura di infrazione n. 2019/2095 in data 25 luglio 2019.

I rilievi mossi dalla Commissione europea riguardano il recepimento di alcune modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2015/1513 alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione dell'energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi e delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall'uso degli stessi.

Le modifiche normative proposte sono volte a porre rimedio a tali rilievi nonché a risolvere due punti di non conformità della disciplina nazionale emersi nel confronto con la Commissione europea al fine di evitare l'apertura di una nuova procedura di infrazione sulla stessa materia.

In particolare, le modifiche di cui al primo comma riguardano:

- alle lettere a) e b), l'inserimento di un rinvio mobile alle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e sue successive modifiche per dare maggiore chiarezza applicativa alla disciplina relativa alla sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi;
- alla lettera c), l'inserimento di un riferimento mancante che prevede l'esclusione dei biocarburanti e dei bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità dal calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto, nonché la correzione della misura nazionale di attuazione che non ha escluso, ai fini del calcolo della quota di energia da biocarburanti prodotti a partire da colture su superfici agricole a fini energetici, le colture diverse da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, nell'esercizio dell'opzione prevista all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), terzo comma della direttiva 2009/28/CE e, infine, l'eliminazione della previsione di esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto dal limite del 7% previsto ai fini del conteggio della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto.

La modifica di cui al secondo comma riguarda la sostituzione della rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, di attuazione della citata direttiva (UE) 2015/1513, prevedendo il riferimento anche dell'allegato II e ciò al fine di dare compiuta evidenza del recepimento dello stesso. Per quanto sopra rappresentato, si ribadisce che le modifiche, avendo carattere meramente ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## CAPO VIII ALTRE DISPOSIZIONI

**L'articolo 34**, rubricato *“Comitato interministeriale per gli affari europei. Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234”*, al comma 1, lettera a), reca modifiche all'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, incrementando esclusivamente il contingente massimo di personale in posizione di comando di cui la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). La norma che ne risulta continua pertanto a prevedere che *“nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”*. L'eventuale utilizzo di tale personale aggiuntivo non comporta dunque nuovi oneri per il bilancio statale, in quanto, come espressamente previsto, permane il limite massimo delle risorse finanziarie disponibili. Così come non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica la previsione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), dal momento che l'articolo 2, comma 8, della legge n. 234/2012, come novellato, continua a disporre che il trattamento economico di tali unità di personale rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.

**L'articolo 35**, rubricato *“Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea. Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234”* e riguardante l'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'art. 43 della legge n. 234 del 2012, rinvia a successivi regolamento ex art. 17, comma 1, legge 400/88 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, qualora necessaria, con la Conferenza Unificata, con il quale definire criteri e procedure riguardanti il procedimento istruttorio propedeutico all'esercizio di detta azione di rivalsa e l'esercizio della medesima azione.

La norma ha carattere ordinamentale e procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 36**, rubricato *“Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027”*, introduce disposizioni finalizzate al rafforzamento delle strutture del





Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027.

La norma comporta oneri quantificati in complessivi 2.205.000 euro annui, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione sul fondo per il recepimento della normativa europea, ex art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità.

Per quanto riguarda la quantificazione dei predetti oneri, si rappresenta di seguito il dettaglio della retribuzione al lordo degli oneri riflessi di un funzionario appartenente all'Area terza – posizione economica F1.

L'onere totale a regime, conseguente al reclutamento del contingente di personale di n. 50 funzionari della Area III – F1 è illustrato nella seguente tabella:

Qualifica	N. unità	Onere individuale lordo Stato	Totale
Area III fl	50	€ 44.089,15	€ 2.204.457,50

L'articolo 37, rubricato "Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea. Anticipazione del Fondo di Rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato", prevede misure volte ad assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del Bilancio generale dell'Unione europea e a scongiurare il rischio dell'applicazione d'interessi di mora in caso di ritardato pagamento. Dalla disposizione normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto con l'eventuale intervento delle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, si anticipa solamente un'uscita per una spesa obbligatoria a carico del Bilancio dello Stato che andrebbe ugualmente sostenuta o con le ordinarie procedure di spesa o con un'anticipazione in conto sospeso a carico del servizio di Tesoreria dello Stato.

L'articolo 38 prevede la clausola di invarianza finanziaria secondo cui, "Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 36, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le Autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

La verifica della presente relazione tecnica, affermatasi con l'approvazione del Bilancio dello Stato 2021, è stata verificata positivamente.

OK X  
22 APR. 2021

Con condizione:

Relazione tecnico finanziaria positivamente verificata a condizione che i commi 5 e 6 dell'articolo 2 del testo siano modificati come segue: "5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n.232, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.



6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ed agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.234".

